



Roma, lì 15 ottobre 2021

Al Consiglio Nazionale Forense
- Ufficio Studi –

Via mail: comunicazione@consigionazionaleforense.it

Oggetto: riscontro alla nota del 7 ottobre 2021 dell'Ufficio Studi del CNF apparsa sul sito istituzionale per la presentazione della scheda di lettura sul Decreto Legge 127/2021 relativamente agli "obblighi" per gli Avvocati (allegata in calce).

Mille Avvocati per la Costituzione, quale associazione regolarmente costituita alla quale hanno aderito avvocati italiani, anche in rappresentanza di molti altri colleghi e cittadini, che vigilano conformemente alle finalità statutarie sull'osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone rispetto alla normativa interna, alla Costituzione della Repubblica Italiana, alla carta C.E.D.U., al diritto dell'Unione Europea e infine ai Trattati Internazionali.

*

Spett.le C.N.F., Gentili Colleghe e Colleghi,

comprendiamo anzitutto le enormi difficoltà che si incontrano nell'interpretare la normativa emergenziale in generale e, nello specifico, quella che coinvolge la categoria.

Seppur il C.N.F. sia l'organismo apicale istituzionale dell'Avvocatura, che rappresenta l'intera classe forense, crediamo ci sia *in primis* consentito, facendone parte, di dissentire dall'impostazione che è stata data all'esame del Decreto Legge in oggetto.

Riteniamo infatti che il ruolo e la funzione che la Costituzione assegna all'Avvocatura non possano annegare nel *mare magnum* del "*lavoro privato*", e non perché ci si debba sentire dei privilegiati ma "*stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta*" (art. 1, comma 2°, Legge n. 247/2021).

L'impegno solenne dell'Avvocato è quello di "*osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione, per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito, nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento*", e riteniamo che questa specificità non sia stata adeguatamente considerata dalla nota di presentazione in oggetto.

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it



Il fatto che il d.l. 127/21 abbia inserito espressamente, all'art. 2, comma 8, l'esenzione del possesso ed esibizione della certificazione verde per l'accesso negli Uffici giudiziari da parte degli avvocati, ossia proprio nel loro connaturale luogo di lavoro, dovrebbe far riflettere e illuminare l'interpretazione della normativa stessa.

Del resto, se il Decisore - non proprio incline, in questo periodo, a garantire i diritti e le libertà dei cittadini - ha motivato che la mancata estensione della misura agli avvocati risulta predisposta «*al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti*» - e, pertanto, per scongiurare che eventuali problematiche relative al possesso della certificazione verde possano pregiudicare il diritto di difesa - ciò significa che, seppur *obtorto collo*, il Governo ha riconosciuto che era proprio necessario differenziare.

La difesa tecnica è la base dello Stato di diritto, se viene limitata o condizionata la prima, si sgretola il secondo.

Stando così le cose, non si comprende perché mai l'Avvocato possa svolgere il proprio lavoro in un luogo pubblico senza la certificazione verde mentre dovrebbe possederla in un altro luogo, privato ed inviolabile, quale il proprio studio.

Non si svolge forse anche in studio la difesa del proprio assistito? Assistito che, peraltro, non è tenuto, in quel contesto, a possedere ed esibire la certificazione verde.

Sulla base di queste premesse non ci si dovrebbe dunque stupire – come invece traspare dalla scheda interpretativa – dell'esenzione prevista dal comma 8 dell'art. 2 del d.l., quasi come fosse una stortura, ma la si dovrebbe anzi enfatizzare, promuovere, come si dovrebbe enfatizzare e promuovere il ruolo dell'Avvocatura, soprattutto in questo periodo.

Ci sembra dunque profondamente errato affermare, come si legge nella scheda di lettura nella parte debitamente evidenziata, che il d.l. 127/21 “*introduce l'obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre...per tutti i lavoratori del settore pubblico, tutti i magistrati e tutti i lavoratori privati, **inclusi gli avvocati***”, perché così non è.

Se si aderisce a questa impostazione, *simul cadent* tutti i vari dubbi interpretativi che compaiono nella scheda di lettura e che non trovano una risposta chiara: l'Avvocato, per la propria indipendenza ed autonomia e per la funzione che svolge, non può essere condizionato o soggetto al possesso della

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it



certificazione verde e nessuno può chiedergli alcunché al riguardo, men che meno lo Stato (come potrebbe chiedere ad un proprio dipendente, quale è un magistrato) o addirittura un altro Collega.

Questo è il nostro punto di vista che, ovviamente, trattandosi di un approccio culturale, comprendiamo possa non essere condiviso.

Ciò che invece non è proprio possibile accettare è il commento totalmente acritico che viene proposto del decreto legge n. 127/2021.

Dato che la normativa in questione si rivolge in maniera evidente alla parte di popolazione che ha scelto liberamente di non assumere i farmaci legati alla certificazione verde e che - immaginiamo possiate comprenderlo - si rivolge proprio all'Avvocatura per trovare tutela dei propri diritti da quella che ritengono essere, intimamente e ragionevolmente, un'aggressione alle proprie libertà costituzionali, gli esponenti hanno provato imbarazzo a leggere, nella nota di presentazione del 7 ottobre 2021, la lettura che l'Ufficio Studi del C.N.F. ha dato della normativa *de quo*.

L'imbarazzo nasce dal dover spiegare ad un cittadino che ha deciso liberamente di non sottoporsi ad un trattamento sanitario, come possa dirsi giusto discriminarlo con l'esclusione dalla vita sociale; come sia costituzionale impedirgli il pieno sviluppo della sua persona in ogni formazione sociale, e come sia legale la privazione di ogni più elementare servizio pubblico e privato, arrivando financo alla privazione del lavoro, che costituisce l'unico diritto che restituisce dignità ed indipendenza alla persona umana.

Così come crea imbarazzo spiegare ad un cittadino che cerca tutela, il perchè debba rinunciarvi per l'alternativa di sottoporsi, ogni due giorni, ad un trattamento sanitario invasivo e doloroso di cui deve sopportarne anche i costi, nonostante sia costretto a contribuire alle spese di vaccinazione per gli altri cittadini che hanno, al contrario, liberamente scelto di assumere gratuitamente i farmaci governativi.

Occorre poi considerare che questi 10-12 milioni di cittadini italiani non possono essere considerati degli sprovveduti cui far credere che il Green Pass sia uno strumento sanitario capace di contenere il contagio dei non vaccinati, in quanto per stessa ammissione degli enti regolatori i farmaci vaccinali non immunizzano né impediscono la diffusione del SARS-CoV-2 (impreciso risulta peraltro il richiamo citato nella nota al "*contagio da COVID-19*"), tanto che sanno parimenti bene che chi assume tali farmaci, in realtà, lo fa per proteggere se stesso ma non gli altri perchè, anche con la fede più convinta, lo stesso produttore del farmaco avverte che il siero vaccinale non ha quella funzione.

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it



MILLE AVVOCATI
per la COSTITUZIONE

Infine l'imbarazzo cede alla vergogna di fronte al fatto che l'Italia è l'unico Stato europeo ad aver concepito tale disciplina ed è l'unico a continuare a sostenere che vi sia un'emergenza sanitaria attuale e concreta, inesistente nel resto d'Europa; prova ne sia il fatto non solo l'attuale andamento epidemiologico sconfessa tale convinzione ma soprattutto che in diversi altri Stati europei non esiste e non è mai esistito il Green Pass come concepito in Italia ed, anzi, sono state eliminate le restrizioni legate ad una pandemia in cui in Italia si pretende ancora di vivere.

Ciononostante leggiamo che questa discriminazione istituita per legge, che crea disegualianza tra i cittadini senza alcun fondamento scientifico e che surrettiziamente impone l'assunzione di un farmaco per poter lavorare e non perdere lo stipendio, per poter fare tutto ciò che costituiva la socialità di ciascun individuo in una vita passata cui si deve definitivamente rinunciare (senza considerare l'ulteriore minaccia che incombe sulla prole minore, per i quali i genitori sono posti innanzi alla inaccettabile scelta di sottoporre i figli ad un trattamento sanitario con più rischi che benefici oppure vederli ghettizzati, bullizzati ed impediti nello svolgimento di sport o attività salutari per il loro benessere psico-fisico), viene considerata però, dal C.N.F., una forma di *"sensibilizzazione della popolazione per esortarla a vaccinarsi al fine di ottenere la certificazione verde, con effetti di carattere persuasivo..."*.

Come Mille Avvocati per la Costituzione auspichiamo che tale nota venga modificata in senso critico e costituzionalmente orientato, prima che possa instaurare il pensiero nei lettori poco avveduti che non sia giusto difendere i diritti e le libertà costituzionali: ne va della credibilità stessa dell'Avvocatura alla quale il cittadino deve necessariamente rivolgersi per tutelare i propri diritti.

Fiduciosi nella comprensione e con altissima osservanza.

Avv. Massimo Agerli (estensore)

Avv. Roberto Martina (Segretario Generale)

Avv. Angelo Di Lorenzo (Presidente)

Altri firmatari: Avv. Giorgia Tripoli, Avv. Deborah Valent; Avv. Emilio De Stefano; Avv. Antonietta Veneziano; Avv. Angela Coviello; Avv. Maria Grazia Marino; Avv. Claudia Cova; Avv. Giovanni Calapaj; Avv. Rosa Di Dato; Avv. Laura Careri; Avv. Morena De Luca; Avv. Teresa Rocco; Avv. Gianfabio Cantobelli;

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it



MILLE AVVOCATI
per la COSTITUZIONE

Avv. Alessandra Taccogna; Dr. Luca Mondelli; Avv. Daniele Porcasi; Avv. Elisabetta Billitteri; Avv. Rosa Carnevale; Avv. Francesco Saraniti; Avv. Monica Ghiloni; Avv. Federica Fantauzzo; Avv. Serafina Lentini; Avv. Alessandro Giuseppe Romano; Avv. Giancarlo Incerrano; Avv. Ivana Rosso; Avv. Luciano Tocci; Avv. Silvia Pieroni; Avv. Carmela Chicchinelli; Avv. Erica Francesca Filippini; Avv. Francesca Leonardi; Avv. Andrea Viel; Avv. Nicolina Bellardita; Avv. Lorella Scelli; Avv. Lillo Massimiliano Musso, Avv. Rodolfo Peroni; Avv. Emanuele Di Martino.

16:51

4G+ 56%



Decreto green pass, la scheda del CNF



7 Ottobre 2021 16:45

CNF

Dettagli

Aggiungi comunicazione@consigionazionaleforense.it alla tua rubrica

Versione web

Inoltra



Consiglio Nazionale Forense

NewsCNF

Scheda di lettura dell'Ufficio studi del CNF

DECRETO GREEN PASS
Decreto-legge 21 settembre 2021, n° 127

Roma, 7 ottobre 2021

Il provvedimento, in vigore dal 22 settembre 2021, introduce l'obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per tutti i lavoratori del settore settore pubblico, tutti i magistrati e tutti i lavoratori privati, inclusi gli avvocati.

Al tempo stesso, si prevede che il soggetto, sia esso un dipendente nell'ambito lavorativo pubblico o privato, sia esso un magistrato, privo di certificazione al momento dell'accesso è considerato assente ingiustificato ma ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In via generale, le norme introdotte sono finalizzate a sensibilizzare la popolazione, e ad esortarla a vaccinarsi al fine di ottenere la certificazione verde, per ridurre i rischi derivanti dal contagio da COVID-19, senza introdurre un obbligo di vaccinazione tout court. L'ampia formulazione delle disposizioni varate, tali da consentirne un'applicazione generale e indiscriminata, mira a esplicare effetti di carattere persuasivo, perché le disposizioni siano percepite come applicabili indistintamente a tutti i settori lavorativi.

Nella scheda di lettura elaborata dall'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense sono evidenziate le disposizioni che riguardano l'attività professionale degli avvocati, in ambito lavorativo pubblico e privato.

[Leggi la scheda](#)

Ricevi questa email all'indirizzo studiocittadini@tscale.it perché hai dato il consenso a ricevere le nostre comunicazioni. Puoi annullare la tua iscrizione in qualsiasi momento cliccando sul collegamento disiscrizione.

Disiscrizione

Condividi:



Rispondi



Risp. tutti



Inoltra



Elimina



Altro

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it